



Bologna, 02 novembre 2022

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna
cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

Premesso che

- nella giornata del 27 settembre ho ricevuto una comunicazione P.E.C. da parte dell'Associazione LAV avente come oggetto "Addestramento cani da caccia nelle aree protette regionali - richiesta di intervento legislativo";
- tale comunicazione, inviata anche al Presidente Bonaccini e all'Assessore Mammi, faceva seguito ad una **diffida** del 22 luglio scorso con la quale veniva richiesta la **sospensione** della manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO PER DELEGAZIONI SIS SU SELVAGGINA NATURALE C.A.C. CACIT" organizzata dalla Società Italiana Setters in data sabato 23 luglio 2022;
- la manifestazione prevedeva nello specifico tre competizioni per cani da caccia, da svolgersi nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena.

Considerato che

- nel testo della diffida, la LAV evidenzia che il comma 9 dell'art.45 della L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che tratta l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, prevede che queste attività si possano svolgere nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) **solo se autorizzate dalla Regione e "a patto che tempi e modi non contrastino con le finalità previste per detti istituti"**;
- le ZRC delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena oggetto della manifestazione del 23 luglio sono ricomprese all'interno della percentuale di territorio regionale protetto ai sensi dell'art.10, c.3 della L.157/92 ove per protezione si intende, ai sensi del successivo comma 4 della medesima legge, "**il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole**";
- il 23 luglio, giorno scelto per lo svolgimento delle gare, ricadeva proprio in un periodo in cui molte specie sono impegnate nello svezzamento e nella crescita dei piccoli nati in primavera.

Considerato altresì che

- il Responsabile dell'"Area pareri tecnici e strategie di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e mitigazione danni e impatti" di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), rispondendo ad una richiesta di parere da parte della Regione sulle attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.), ha espresso con chiarezza

che **tali attività sono inopportune nelle ZRC** tanto più **nei periodi in cui si è svolta la manifestazione del 23 luglio:**



Regione Emilia-Romagna
PEC: territoriorurale@postacert.regione-emilia-romagna.it

Oggetto: prove cinotecniche.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06/50072644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it).

In riferimento alla richiesta di codesta Amministrazione, inviata con nota prot. n. 0942544 del 23 settembre u.s., lo scrivente Istituto comunica quanto segue.

Gli Istituti che si intende utilizzare per le prove in oggetto non rientrano tra quelli dedicati in modo specifico all'attività cinofila, di conseguenza, la realizzazione di verifiche zootecniche al loro interno, dovrebbe essere autorizzata soltanto se le attività previste non siano in contrasto con le finalità perseguite dall'istituto e **non arrechino disturbo alla fauna selvatica** (anche non oggetto delle verifiche) **in momenti critici del loro ciclo biologico.**

Inoltre, si osserva che **l'attività dei cani potrebbe spingere gli animali a spostarsi durante il corteggiamento o le cure parentali, esercitando un impatto negativo sulla sopravvivenza dei giovani e limitando il successo riproduttivo delle popolazioni.**

A titolo di esempio si riportano i periodi sensibili relativamente ad alcune delle specie di maggior interesse gestionale:

- **Fagiano:** deposizione da metà marzo a metà giugno; schiusa da metà aprile a metà luglio (picco da metà aprile a metà maggio); sviluppo completo dei giovani da metà agosto a metà novembre.
- **Starna:** deposizione tra fine aprile a fine maggio; schiusa da fine maggio a fine giugno; sviluppo completo dei giovani da metà agosto a metà settembre.
- **Pernice rossa:** deposizione tra la seconda metà di aprile e l'inizio di giugno; schiusa da inizio maggio alla seconda metà di luglio (picco tra fine giugno e inizio luglio), sviluppo completo dei giovani da metà agosto a metà settembre.
- **Quaglia:** deposizione dalla fine di maggio alla fine di giugno; schiusa da metà maggio a metà giugno (picco inizi giugno); sviluppo completo dei giovani da fine giugno a fine luglio.
- **Lepre europea:** nascite dalla fine di gennaio a metà ottobre con picco tra aprile e la metà di luglio; sviluppo completo dei giovani fino alla prima metà di settembre.

Di conseguenza, in considerazione della criticità della stagione riproduttiva per le specie selvatiche, ma adottando comunque un opportuno criterio di mediazione, le attività cinofile dovrebbero essere sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 agosto.

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 005745/0/2022 del 19/10/2022

ESPOSITO: PREG. GRUPPI VERDI



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5190-6517

email gruppoeuropaverde@regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/europa-verde

Evidenziato che

- le attività cinotecniche svolte all'interno di aree protette, quali sono le ZRC, nel periodo estivo e riproduttivo, e a maggior ragione nell'attuale contesto meteorologico e ambientale caratterizzato da grave emergenza idrica e temperature estreme, possono avere un impatto negativo sulla fauna selvatica e in particolare sui nuovi nati, già debilitati dalla scarsità di risorse idriche e trofiche a disposizione;
- lo svolgimento della manifestazione del **23 luglio** nelle ZRC regionali citate in premessa non ha rispettato le finalità per le quali sono state istituite (conservazione, protezione, provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole, ecc.), **in violazione delle indicazioni contenute nell'art.45, comma 9, della L.R. 8/94** e con l'effetto di comportare, direttamente e indirettamente, la morte di un numero imprecisato di animali selvatici.

Evidenziato infine che

- secondo quanto segnalato dalla LAV nella comunicazione del 22 luglio, dal primo gennaio al 31 luglio 2022 **sarebbero state organizzate 52 gare all'interno delle ZRC** regionali;
- più in dettaglio, nella comunicazione PEC del 27 settembre si precisa che nella documentazione rilasciata dagli uffici regionali relativamente alle suddette 52 gare "Non vi è traccia di documenti che riportino, per ogni gara, la preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica nei termini previsti dall'art.45, c.9 della L.R. 8/94", documenti che sono obbligatori per l'ottenimento dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 45, di seguito riportato:

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Rilevato che

- alla luce di quanto descritto, onde evitare il ripetersi di fatti analoghi si ritiene opportuno **modificare la Legge Regionale 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"** in modo tale che le attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.) non siano più in contrasto con le finalità perseguite dall'area protetta in cui si svolgono;
- per ottenere il risultato di cui al punto precedente è sufficiente inserire tra le disposizioni collegate alla prossima legge di stabilità regionale il seguente emendamento:



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5190-6517

email gruppoeuropaverde@regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/europa-verde

Modifiche all'art 45 della L.R. 8/94

Al comma 9 dell'art. 45 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" il primo capoverso:

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti.

è così sostituito:

9. Nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica e nelle aziende venatorie la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

- se, viste le numerose criticità espresse in premessa ed il parere di ISPRA, non ritenga opportuno modificare la Legge Regionale 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", inserendo nelle disposizioni collegate alla legge di stabilità ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 l'emendamento di cui in premessa, in modo da prevenire in futuro lo svolgimento di attività cinotecniche (gare, prove, competizioni, addestramento, ecc.) che siano in contrasto con le finalità di tutela previste nei territori in cui si svolgono.

La Consigliera
Silvia Zamboni

Primo Firmatario:

Silvia Zamboni